

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2425-bis}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NICOTRA, CASINI CARLO, PASQUALIN, QUARTA,
LA RUSSA, PONTELLO, RUSSO RAFFAELE**

Modifiche ad alcune norme sul sistema elettorale e sul
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

*(Già articoli da 2 a 5 della proposta di legge n. 2425, stralciati con
deliberazione dell'Assemblea nella seduta pomeridiana del 13 novembre 1985)*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

.....
.....
.....

ART. 2.

L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. — (*Elezione di componenti magistrati*). — Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali deve contenere almeno due magistrati di Cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità, e otto magistrati di merito.

È ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere, che comunque rispetti la riserva di cui al comma precedente.

In ciascuna lista non possono essere inseriti più di due candidati magistrati di merito appartenenti allo stesso distretto di Corte di appello, tranne che per i magistrati in servizio presso la Corte di cassazione.

Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

Concorrono alle elezioni le liste presentate da non meno di centocinquanta elettori, per nessuno dei quali è richiesta l'appartenenza ad una specifica categoria di magistrati.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una lista. I sottoscrittori non sono eleggibili. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione il presentatore esercita le sue funzioni.

Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. Le preferenze non possono essere, per ciascuna categoria, superiori al numero dei magistrati da eleggersi in modo vincolato ai sensi del primo comma dell'articolo 23.

L'elettore può, altresì, esprimere voti di preferenza in numero non superiore a tre per candidati inseriti in una o più liste diverse da quella votata ».

ART. 3.

Dopo il quarto comma dell'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e dall'articolo 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è inserito il seguente:

« Ai fini di cui al comma precedente ai voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato nell'ambito della lista in cui è inserito si aggiungono quelli dal medesimo ottenuti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 25 ».

ART. 4.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e successivamente dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

« I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione, due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente, un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità e cinque magistrati di merito.

I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità, tre magistrati di merito e due componenti eletti dal Parlamento ».

ART. 5.

Entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Governo è autorizzato ad emanare le disposizioni di attuazione e di coordinamento.

ART. 6.

.....
.....
.....